

Elementi per l'istruttoria legislativa

La proposta di legge n. **3466-B**, recante disposizioni volte a promuovere il riequilibrio di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, già approvata dalla Camera l'8 maggio 2012, contiene due modifiche approvate dal Senato”.

La prima modifica (art. 1) riguarda la previsione secondo cui gli **statuti comunali e provinciali** stabiliscono norme per *garantire* (e non più semplicemente *promuovere*) **la presenza di entrambi i sessi**, oltre che nelle giunte, **negli organi collegiali** del comune della provincia nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, limitandola ai soli **organi collegiali non elettivi**.

Secondo quanto emerge dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, la modifica mira ad evitare che la presenza di entrambi i sessi diventi un requisito di regolare costituzione degli organi elettivi, con un condizionamento diretto del risultato elettorale.

L'obiettivo del rafforzamento della parità di genere negli organi elettivi, e in particolare nei consigli comunali e circoscrizionali, resta affidato agli strumenti predisposti a tal fine dalla proposta di legge in esame (quote di lista e doppia preferenza di genere).

La seconda modifica riguarda le conseguenze, nei **comuni** con popolazione compresa **fra 5.000 e 15.000 abitanti**, della presentazione di una **lista elettorale in cui un genere è rappresentato in misura superiore a due terzi** in contrasto con le disposizioni del nuovo comma 3-*bis* dell'art. 71 TUEL.

Il testo approvato dalla Camera prevedeva che, in tal caso, la Commissione elettorale provvedesse a cancellare i nomi dei candidati del genere sovrarappresentato, iniziando dall'ultimo della lista; qualora, dopo tale operazione, il numero dei candidati rimasti in lista fosse risultato inferiore a quello minimo prescritto, la lista sarebbe stata ricusata.

Nel testo del Senato **viene meno la sanzione della ricusazione della lista**, prevedendosi invece che **la riduzione della lista non può**, in ogni caso, **determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto** per l'ammissione della lista.

Dal dibattito presso la Commissione Affari costituzionali del Senato, si ricava che la modifica è stata suggerita dalla considerazione che, nei comuni fino a 15.000 abitanti, è previsto un collegamento necessario tra il candidato a sindaco e una sola lista, con la conseguenza che la ricusazione della lista comporterebbe anche il venir meno della candidatura a sindaco, con possibili implicazioni troppo estese sulla competizione elettorale comunale (nei comuni sopra i 15.000 abitanti più liste possono presentare, apparentate, un medesimo candidato a sindaco; la ricusazione di una lista non implicherebbe necessariamente, dunque, la decadenza della candidatura a sindaco).

La disciplina approvata dal Senato sui poteri della Commissione elettorale in sede di verifica delle liste non assicura peraltro il rispetto della disposizione, pur introdotta dalla proposta di legge in esame nel TUEL, secondo cui, nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi nelle liste elettorali. A titolo esemplificativo, nel caso-limite della presentazione di una lista con candidati di un solo sesso, l'unica conseguenza - peraltro ininfluente rispetto all'obiettivo della promozione della parità di genere - è la riduzione della lista, ove superiore, al numero minimo di candidati prescritto dalla legge.

Altre soluzioni avrebbero potuto consentire di coniugare l'obiettivo della promozione della parità con l'esigenza di evitare un'immediata decadenza della lista, quali, ad esempio, la fissazione, da parte della commissione elettorale, di un termine per la regolarizzazione della lista, analogamente a quanto previsto in caso di illegittimità dei contrassegni.